

## Bur n. 3 del 09/01/2007

Sanità e igiene pubblica

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 3846 del 05 dicembre 2006

Approvazione Documento "Indirizzi operativi regionali in materia di formazione continua per i medici specialisti ambulatoriali interni e le altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali". ACN per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni e altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali, recepito con intesa Stato-Regione del 23/03/2005 rep. n. 2272 – art. 33 e Accordo regionale di cui alla DGR n. 3220 del 25/10/2005.

L'Assessore regionale alle Politiche Sanitarie, Flavio Tosi, riferisce quanto segue.

L'art. 33 dell'ACN per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni e altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali, recepito con intesa Stato-Regione del 23/03/2005 rep. n. 2272, stabilisce che le Regioni promuovono la programmazione delle iniziative per la formazione continua, tenendo conto degli obiettivi sia di interesse nazionale, individuati dalla Conferenza Stato-Regioni, sia di specifico interesse regionale e aziendale. Le Aziende garantiscono, altresì, le attività formative sulla base degli accordi regionali e nel rispetto della programmazione regionale.

Con DGR n. 3220 del 25/10/2005 di recepimento dell'*Accordo regionale in attuazione dell'ACN reso esecutivo in data 23 marzo 2005, mediante intesa nella conferenza Stato – Regioni, per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni e altre professionalità sanitarie – periodo 2001/2005*, è stato disposto che, al fine di razionalizzare la materia sulla formazione, sia prevista la costituzione di una apposita Commissione regionale, con le OO.SS. maggiormente rappresentative a livello regionale, entro sei mesi dalla data di adozione del provvedimento di recepimento del Accordo regionale.

Tale Commissione, costituita, nella sua composizione di parte pubblica, con nota regionale prot. n. 249212/50.07.03.00 del 19/04/2006, in una serie di incontri conclusasi con la riunione del 9/11/2006, ha elaborato il Documento "*Indirizzi operativi regionali in materia di formazione continua per i medici specialisti ambulatoriali interni e le altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali*" che è stato, successivamente, approvato dal Comitato Consultivo Regionale per la Specialistica, ex art. 25 dell'ACN del 23.03.2005, nella seduta del 9/11/2006.

Il Documento, **Allegato A**, va ad integrare l'Accordo regionale di cui sopra nella parte relativa alla formazione continua per i medici specialisti ambulatoriali interni e le altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione statale e regionale.

- Visto l'ACN per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni e le altre professionalit sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali di cui all'Intesa Stato–Regioni, Rep. n. 2272 del 23/03/2005.
- Visto la DGR n. 3220 del 25/10/2005 sull'Accordo regionale in attuazione dell'ACN per i medici specialisti ambulatoriali interni e le altre professionalit sanitarie.
- Vista la L.R. 29.11.2001, n. 39.

delibera

1. di ritenere le premesse parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;
2. di approvare, ad integrazione dell'Accordo regionale di cui alla DGR n. 3220 del 25/10/2005, il Documento "*Indirizzi operativi regionali in materia di formazione continua per i medici specialisti ambulatoriali interni e le altre professionalita' sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali*" (**Allegato A**), che fa parte integrante del presente atto.



**INDIRIZZI OPERATIVI REGIONALI IN MATERIA DI FORMAZIONE CONTINUA  
PER I MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI  
E LE ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE (BIOLOGI, CHIMICI, PSICOLOGI)  
AMBULATORIALI  
(in applicazione di quanto previsto dall'Accordo integrativo regionale)**

**Disciplina di riferimento**

I principi fondamentali della materia sono quelli desumibili dalla disciplina recata dall'art. 16 e ss. del D.Lgs. n. 502/92, istitutivo del programma di Educazione Continua in Medicina rivolta a tutti gli operatori sanitari. Tale disciplina costituisce il riferimento di contesto.

L'art. 33 dell'Accordo Collettivo Nazionale di Categoria disciplina la materia della formazione con riferimento alle peculiarità dell'attività svolta dagli specialisti ambulatoriali e dai professionisti nel contesto del Servizio Sanitario Nazionale rinviando alla contrattazione regionale integrativa per la disciplina dei permessi retribuiti riferibili ad attività formative cd. autogestite.

L'accordo integrativo regionale approvato con la DGR n. 3220 del 25 ottobre 2006 opera espresso rinvio alle note interpretative regionali ed ai pareri del Comitato regionale raccolti nella circolare del 19.04.2004 prot. n. 268672/50.07.03.01, sino alla definizione di principi di razionalizzazione del sistema.

**Ambito applicativo**

Gli indirizzi operativi si applicano anche agli specialisti ambulatoriali e ai professionisti titolari di incarico a tempo determinato.

**Definizione della formazione continua**

La formazione continua degli specialisti ambulatoriali e dei professionisti si suddivide in:

**A. FORMAZIONE OBBLIGATORIA**

Iniziativa formative regionali o aziendali organizzate e finanziate dalla Regione o dall'Azienda, cui il medico è tenuto obbligatoriamente a partecipare: possono valere sino al 70% del debito formativo annuale. Tali iniziative non necessitano di parere del Comitato Consultivo Zonale.

**B: FORMAZIONE AUTOGESTITA**

Iniziativa autogestite di aggiornamento professionale autorizzate dall'Azienda, previo parere del Comitato Consultivo Zonale.

Non è prevista la possibilità di riesame da parte del Comitato Consultivo Regionale.

Tali attività possono valere sino al 30% del debito formativo annuale.

La materia oggetto dell'aggiornamento professionale deve essere attinente alla branca specialistica nella quale il medico è titolare di incarico, anche con riferimento alle funzioni svolte dallo specialista e all'organizzazione dell'attività ambulatoriale convenzionata.

Fermo restando l'obbligo di garantire il raggiungimento dei crediti annuali posti a carico del medico dal programma nazionale di ECM, l'Azienda può autorizzare il medico a frequentare corsi di aggiornamento non accreditati ECM purché organizzati da soggetti di comprovato valore scientifico.

**Determinazione del trattamento economico relativo alla partecipazione ad attività di formazione e riconoscimento dei periodi di permesso retribuito per attività di formazione autogestita**

La partecipazione ad attività di formazione obbligatoria determina il riconoscimento di un corrispondente compenso orario, anche per le ore non coincidenti con l'orario di incarico.

Al medico che partecipa ad attività di formazione autogestita è riconosciuto un corrispondente periodo di permesso retribuito, qualora coincidente con l'orario di incarico. Nell'ipotesi in cui tale attività formativa si svolga al di fuori dell'orario di incarico è riconosciuto il corrispondente compenso orario.

In entrambi i casi, il tempo necessario per raggiungere la sede del corso, o comunque non strettamente utilizzato per le lezioni, ma sicuramente connesso alla partecipazione al corso stesso, se coincidente con l'orario di incarico, è equiparato a frequenza del corso stesso.

E' confermato il limite annuo di ore di permesso retribuito per attività riferibili alla formazione autogestita pari al doppio delle ore di incarico settimanale con un limite di 32 ore per incarichi pari o inferiori a 16 ore settimanali.

Il tempo necessario per raggiungere la sede del corso, o comunque non strettamente utilizzato per le lezioni, ma sicuramente connesso alla partecipazione al corso stesso, non è da computarsi a carico del suddetto limite annuo di ore previste.

**Crediti ECM**

Lo specialista ambulatoriale e il professionista devono consegnare al Comitato Consultivo Zonale competente, che si avvale, per tale attività, degli Uffici delle Aziende interessate, soprattutto nel caso di Area Vasta, i certificati ECM per gli eventi formativi cui ha partecipato, relativi all'anno di riferimento.

**Deroga alla misura del soddisfacimento dei crediti**

Qualora le risorse finanziarie destinate alla formazione obbligatoria da parte della Regione o delle Aziende consentano un soddisfacimento solo parziale del debito formativo riferibile alla formazione obbligatoria (inferiore cioè al 70% del debito formativo annuo), l'Azienda, previo parere del Comitato Consultivo Zonale competente, può autorizzare il medico a partecipare ad iniziative formative autogestite anche in deroga al limite del 30% del debito formativo annuo.

**Criteri per l'organizzazione dell'attività di formazione e ipotesi di incarichi presso più Aziende ULSS**

Si rinvia a quanto contenuto nell'Accordo integrativo regionale.